

S T A T U T O
della ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CEFALU'

Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita nel Comune di Cefalù un'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CEFALU'".

2. La sede dell'Associazione è fissata in Cefalù nel domicilio del suo Presidente pro-tempore.

L'eventuale trasferimento della sede per esigenze operative ed organizzative non comporta modifica statutaria.

3. L'Associazione è retta dalle norme del Codice Civile, da quelle del presente Statuto, nonché dalla Legge 383/2000 e dal D.Lgs 460/1997, ed è soggetta alla vigilanza della Provincia Regionale di Palermo, subentrata nelle competenze amministrative proprie delle sopresse Aziende Provinciali del Turismo ai sensi dell'art.5 della L.R. 15 settembre 2005 n.10.

4. La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione delle Pro Loco d'Italia) e ne rispetta lo Statuto e le sue normative collaborando ed operando con le sue articolazioni territoriali.

Articolo 2 - SCOPI

Gli scopi principali che l'Associazione Pro Loco si propone sono:

1. riunire tutti quelli che hanno interesse allo sviluppo turistico della città di Cefalù;
2. contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone suscettibili di essere visitate e frequentate dai turisti e promuovendo l'abbellimento di piazze, giardini ed altro;
3. tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;
4. promuovere il miglioramento e lo sviluppo dell'attrezzatura ricettiva dei centri di ritrovo per gli ospiti;
5. incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (automobilistici, postali, nettezza urbana e quant'altro) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto più piacevole ai turisti;
6. vigilare sullo svolgimento dei servizi locali, sull'applicazione delle relative tariffe proponendo le opportune modifiche alle competenti autorità e direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi;
7. promuovere, organizzare e realizzare festeggiamenti, fiere, convegni, mostre, spettacoli pubblici, gite, escursioni ed altro, per attirare i turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano;
8. coadiuvare la Provincia Regionale di Palermo nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza della città di Cefalù e a favorire il concorso dei forestieri;

- 9. istituire l'Ufficio di Informazioni Turistiche;
 - 10. adempiere le funzioni demandate dall'Assessorato Regionale Turismo dalla Provincia Regionale di Palermo.
- L'associazione non ha scopi di lucro ed è vietato distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita associativa.

Articolo 3 - ENTRATE E SPESE

1. Le risorse economiche con le quali l'associazione Pro Loco provvede al suo finanziamento e alla propria attività sono:
 - quote sociali;
 - redditi patrimoniali propri;
 - utili di gestione o di attività permanenti o occasionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - contributi di enti pubblici e privati interessati al movimento turistico.
2. Tutte le entrate e i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai soci.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore della attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 4 - SOCI

- I soci Ordinari e Benemeriti:
- partecipano alle Assemblee generali della Pro Loco con diritto di discussione e voto;
 - eleggono i componenti del Consiglio di Amministrazione e sono eleggibili a tale carica.

Articolo 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno l'obbligo del versamento della quota sociale annuale.
2. La quota sociale è intrasmissibile.
3. I soci hanno diritto:
 - alle pubblicazioni dell'Associazione;
 - a frequentare i locali dell'Associazione;
 - ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dalla Pro Loco.

Articolo 6 - AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - DIMISSIONI

1. Chiunque a domanda - con presentazione di almeno due soci - può chiedere di far parte dell'Associazione Pro Loco.
2. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo articolo 8. La qualità di socio si acquisisce dopo la delibera da parte dell'assemblea.
3. La qualifica di socio si perde per dimissioni oppure per esclusione a causa d'accertata morosità o a seguito di gravi inadempienze degli obblighi sociali, per le violazioni sancite dalla legge, per avere arrecato in qualunque modo danno morale o materiale all'associazione.
4. Sull'esclusione decide l'assemblea dei soci con delibera-

zione motivata.

5. Il Consiglio dichiara il socio escluso per morosità, se il socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro il trenta giugno dell'anno successivo.

6. I soci che non danno le dimissioni per iscritto entro il quindici dicembre, sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.

TITOLO II

STRUTTURA DELLA PRO LOCO

Articolo 7. - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi della Pro Loco sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Tutti i soci - sia ordinari che benemeriti, purchè maggiorenni al momento dell'assemblea - partecipano alle assemblee con diritto di discussione e di voto.
2. Per poter partecipare alle riunioni dell'Assemblea, il socio dovrà essere in regola con il pagamento della quota sociale, ovvero dovrà avere versato la quota sociale per l'anno in corso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.
3. L'Assemblea è convocata due volte all'anno in assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorrerà in assemblea generale straordinaria.
4. L'Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo (1/3) dei soci ne faccia domanda scritta.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria (salvo quanto diversamente previsto per le delibere riguardanti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione) è valida in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei soci e delibera validamente con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi ed in seconda convocazione - da indirsi almeno un'ora dopo - è valida qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.
6. La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio dei soci, ai Revisori dei conti ed ai consiglieri, e con manifesto affisso nella sede sociale dell'Associazione o all'Albo Pretorio del Comune.
7. Gli avvisi e il manifesto dovranno contenere le indicazioni degli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori.
8. L'avviso dovrà inoltre essere inviato - almeno dieci giorni prima della riunione alla Provincia Regionale di Palermo.

Articolo 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea elegge sia i componenti del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli fra i soci benemeriti e ordinari, sia i revisori dei conti, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare allo statuto della Pro Loco, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio.
2. Ciascun socio ha diritto nell'assemblea ad un voto.
3. Nelle votazioni palesi dell'assemblea dei soci, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.
4. Tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci, anche quelle riguardanti l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei revisori dei conti, devono essere inviate entro otto giorni, alla Provincia Regionale di Palermo, la quale dovrà, se del caso, disporre l'annullamento entro i successivi quindici giorni.
5. Qualora la Provincia Regionale di Palermo, nel termine suddetto, richieda notizie, documenti o chiarimenti, il termine rimane interrotto e comincerà a decorrere il nuovo termine dall'invio delle contro deduzioni o dei documenti richiesti.

Articolo 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Associazione Pro Loco è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, oltre il Sindaco del Comune di Cefalù - o l'Assessore comunale delegato dal Sindaco - che fa parte del Consiglio medesimo come componente di diritto.
2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea Generale con votazione segreta, durano in carica due anni e possono essere rieletti.
3. In caso di vacatio per dimissioni, decadenza o decesso di componenti del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell'assemblea dei soci.
4. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.
5. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
6. Il Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti, per specifici motivi.
7. Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti, mediante lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione, e nei casi d'urgenza almeno 48 ore prima e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattare e l'ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia alla Provincia Regionale di Palermo, unitamente all'ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi d'urgenza almeno 48 ore prima.

8. La Provincia Regionale di Palermo ha la facoltà di inviare un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio.

9. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata alla Provincia Regionale di Palermo entro dieci giorni dalla data delle riunioni stesse.

10. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre che sia presente almeno la metà dei suoi membri. L'assenza ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive ne comporta la decadenza di diritto.

11. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è decisivo quello del Presidente.

Articolo 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è organo deliberante e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sulle attività svolta.

2. Il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi medesimi, assume gli eventuali impiegati dell'Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei soci. In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.

Articolo 12 - COMUNICAZIONI ALLA PROVINCIA REGIONALE

DI PALERMO - APPROVAZIONE DELIBERAZIONI

1. Sono soggette all'approvazione della Provincia Regionale di Palermo tutte le deliberazioni e gli atti del Consigli della Pro Loco che, durante l'esercizio, modificano il bilancio o comunque provvedano a nuovi o maggiori oneri o spese oppure impegnino ed eroghino spese non specificatamente indicate in sede di bilancio o aventi carattere turistico.

2. Sono altresì, soggetti all'approvazione della Provincia Regionale di Palermo, le deliberazioni relative alla nomina del Presidente e del Vice Presidente e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamento degli uffici dell'associazione.

3. Le deliberazioni soggette all'approvazione dovranno essere inviate alla Provincia Regionale di Palermo entro otto giorni dalla loro adozione.

4. Alla Provincia Regionale di Palermo vanno trasmesse, entro il mese di giugno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di gennaio il conto consuntivo dell'esercizio precedente, con le relative relazioni.

5. Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare alla Provincia Regionale di Palermo i programmi delle manifestazioni, promosse dall'associazione con la dimostrazione dei mezzi di fi-

nanziamento, per l'esame e per gli opportuni coordinamenti.

Articolo 13 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio fra i componenti del Consiglio stesso.
2. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il consiglio e presiede l'Assemblea Generale dei Soci.
3. Esso è assistito da un segretario le cui funzioni sono esercitate normalmente dal consigliere più giovane e, nel caso in cui il bilancio dell'associazione lo consenta, da un segretario appositamente nominato dal Consiglio tra persone estranee al Consiglio stesso.
4. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, il vice presidente sostituisce il presidente e ne esercita le funzioni.

Articolo 14 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Articolo 15 - LIBRI E REGISTRI

1. L'Associazione Pro Loco deve istituire e tenere aggiornati i seguenti registri:
 - libro dei soci;
 - registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - registro delle deliberazioni del Consiglio;
 - registro cronologico del protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza;
 - libro inventario del patrimonio;
 - giornale di cassa;
 - libri mastri delle entrate e delle uscite.
2. I verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolte in un registro a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario.
3. Il Presidente e il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo.

Articolo 16 - REVISORI

1. Per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello statuto, l'assemblea dei soci nomina tre revisori dei conti, per un periodo di un triennio, scegliendoli tra i non soci.
2. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo riferendo collegialmente al Consiglio di Amministrazione circa i rilievi del caso.
3. I revisori dei conti devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

4. Essi dovranno inoltre essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo.

5. L'incarico dei revisori dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Articolo 17 - VARIE

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto per irregolarità persistenti nell'Amministrazione dell'Associazione e per il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato della Provincia Regionale di Palermo, da sottoporre all'approvazione dell'assessorato regionale per il Turismo.

2. In caso di scioglimento la Provincia Regionale di Palermo provvede alla nomina di un Commissario Straordinario, cui saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di Statuto al presidente e al Consiglio di Amministrazione. Alla nuova formazione del Consiglio si dovrà procedere entro il termine di mesi tre prorogabile, per giustificati motivi, sino a mesi sei.

Articolo 18 - DELIBERAZIONI D'URGENZA

1. Nelle riunioni, sia dell'assemblea dei soci che del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l'urgenza, chiedendone la immediata trattazione.

2. I soci e i consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all'Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione determinati argomenti, devono darne avviso al Presidente in tempo utile per l'inserimento all'ordine del giorno.

Articolo 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Qualsiasi modifica al presente statuto dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci, con il voto di almeno due terzi (2/3) dei soci presenti.

Articolo 20 - APPROVAZIONE STATUTO E SUE MODIFICHE

Il presente statuto e le eventuali modifiche saranno sottoposte, per il tramite della Provincia Regionale di Palermo, all'approvazione dell'Assessorato Regionale del Turismo a norma dell'art. 2 comma 3 del D.A. n.573 del 21 aprile 1965.

Articolo 21 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione Pro Loco dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con il voto di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

2. In tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni immobili e mobili inventariati, saranno destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune secondo il voto dell'Assemblea e previa approvazione della delibera da parte della Provincia Regionale di Palermo.